



COMUNE DI BRONTE
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 Del 30-07-2018

Oggetto: Approvazione del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31 , c. 4 bis, del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - D.P.R. 06/06/2001 n° 380.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 10:35 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune di Bronte.

Alla sessione Ordinaria di Prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MELI VINCENZA	A	PRESTIANNI ANGELICA	A
CATANIA FRANCO	A	MESSINA GAETANO	P
CASTIGLIONE MASSIMO GIUSEPPE	P	DI MULO GIUSEPPE	P
CALAMUCCI SALVATORE	A	CATANIA ANGELICA	P
PAGANO GIUSEPPA	A	DI FRANCESCO ERNESTO	P
LUCA SALVATORE	A	GALATI PIZZOLANTE ANTONINO	P
DE LUCA MARIA	P	LEANZA ANTONIO	P
FRANCO VALERIA	P	PETRONACI ANTONIO GIOVANNI DOMENICO	P
CASTIGLIONE CARLO MARIA	A	LIUZZO SCORPO ROSARIO	P
LONGHITANO SAMANTA	P	SAVOCA AUSILIA	P

Presenti n. 13 Assenti n. 7.

Presiede GALATI PIZZOLANTE ANTONINO in qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BARTORILLA GIUSEPPE

Il Presidente, constatata la legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.



COMUNE DI BRONTE

Il Presidente introduce il punto 4 dell'Ordine del Giorno.” Approvazione del Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art.31 lett.C 4 bis del TU delle disposizioni legislative regolamentarie in materia di edilizia –D.P.R. 06/06//2001 n.380”.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Catania A. la quale dà lettura del verbale di Commissione.

Il Presidente dà la parola all'ing. Caudullo

L'ing. Caudullo: “La necessità di proporre questo Regolamento è scaturita dal recepimento in Sicilia del TU sull'edilizia, il 380 del 2001, che è avvenuto nell'agosto 2016 con la l.r.n.16. Recependo dinamicamente il TU, l'art. 31 comma 4 bis..., ve ne do lettura...”

Viene data lettura dell'art.31 comma 4 bis. Viene data lettura dell'art.31 comma 4 ter.

In pratica la norma disciplina quel momento particolare che è la constatazione dell'inottemperanza alla demolizione. Quando si emana un provvedimento di demolizione di una costruzione realizzata abusivamente, si concede un termine di 90 giorni all'autore dell'abuso, affinché l'abuso venga rimosso. Ove ciò non dovesse accadere, l'autorità comunale, di norma la Polizia municipale o nel caso di aree vincolate la forestale o i Carabinieri, assistiti dall'ufficio tecnico, dal settore competente che si occupa dell'abusivismo, fa la constatazione dell'inottemperanza..., cioè v a constatare se l'autore dell'abuso abbia o meno ottemperato all'adempimento che gli era stato disposto. Ove ciò non dovesse accadere, e quindi nel caso in cui l'abuso non venga rimosso, con l'entrata in vigore del Tu è previsto anche un ulteriore adempimento, cioè deve essere necessariamente applicata una sanzione che è stabilita da un valore minimo di 2000 euro ad un valore massimo di 20 mila euro. In ogni caso, tale sanzione è sempre comminata nella misura massima nel caso di abusi che ricadono in aree vincolate o in aree soggette nel PAI a rischio molto elevato o elevato, R4 o R3. Per tale motivo, abbiamo dovuto prevedere un Regolamento che disciplinasse quei casi di abusi non realizzati in aree vincolate per stabilire delle regole che potessero supportare l'ufficio ad applicare una sanzione. Con il Regolamento che viene portato oggi all'esame del Consiglio Comunale, sono stati proposti dei criteri per potere applicare tale sanzione. Se volete ve ne do lettura sinteticamente....., (voce fuori microfono) a parte l'art. 1 e 2..., vi volevo sottoporre l'art. 3...

Viene data lettura dell'art.3

Viene data lettura dell'art.4

Viene data lettura dell'art.5

Viene data lettura dell'art.6


Viene data lettura dell'art.7

Viene data lettura dell'art.8 (voce fuori microfono)

Il Presidente dà la parola al Vice Sindaco, Assessore Messina

Esce il Consigliere Castiglione M. presenti 12.

Il Vice Sindaco: “Non è una sanatoria..., ha detto bene l'ingegnere poco fa, per i casi in cui è già stata emessa una sentenza di demolizione e per i quali non è più possibile fare ricorso superati i 90 giorni.....,



COMUNE DI BRONTE

sono casi quindi in cui l'abuso è già conclamato e non reversibile..., la legge ha imposto questa ulteriore applicazione...(voce fuori microfono); Noi non saniamo nulla..., solo per chiarire.”

Il Presidente: “Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione.”

Presenti in aula n 12 Consiglieri comunali (De Luca, Franco, Longhitano, Messina, Di Mulo, Catania A., Di Francesco, Galati, Leanza, Petronaci, Liuzzo, Savoca)

Il Presidente pone in votazione l'allegata proposta di deliberazione consiliare

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione consiliare relativa al presente punto all'o.d.g.

Con n.12 voti Favorevoli all'unanimità dei presenti espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione consiliare, relativa al presente punto all'O.d.G.

successivamente

II CONSIGLIO COMUNALE

Con n.12 voti Favorevoli all'unanimità dei presenti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Presidente alle ore 11,30, dichiara conclusa l'odierna seduta consiliare.



COMUNE DI BRONTE

Ufficio: V AREA - CONDONO E
ABUSIVISMO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.58 DEL 09-07-2018

Oggetto: Approvazione del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31 , c. 4 bis, del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - D.P.R. 06/06/2001 n° 380.

Data 09/07/2018



Il Capo Area Proponente

IL CAPO DELLA GIARTECA TECNICA,
TECNICA E URBANISTICA
Data 09/07/2018

Data

Il Responsabile del procedimento



COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**
esprime parere : Favorevole

Data: 26-07-2018

Il Dirigente del servizio
Caudullo Salvatore




- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarita' contabile**
esprime parere : Favorevole

Data: 26-07-2018

Il Dirigente del servizio
BENVEGNA BIAGIA





COMUNE DI BRONTE

PREMESSO che l'art. 31 del D.P.R. n° 380/2001 prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia- permesso di costruire) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, l'ingiunzione di demolizione e il ripristino dei luoghi;

CHE con l'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. Sblocca Italia - sono stati introdotti, all'art. 31 del DPR n° 380/2001 suddetto, i seguenti commi:

- 4-bis. *L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edaci di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;*

- 4-ter. *I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico;*

- 4-quater. *Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione;*

RILEVATO CHE l'art. 31 del D.P.R. n° 380/2001 è stato recepito "dinamicamente" nell'ordinamento regionale con l'art. 1 della L.R. 10/08/2016 n° 16, per cui ogni ulteriore modifica o innovazione apportata alla norma dal legislatore nazionale si applicherà in Sicilia senza alcuna necessità di ricezione formale;

CONSIDERATO CHE il comune deve graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 bis, dell'art.31 del DPR 380/2001 e ss.mm., dal minimo di €. 2.000,00 al massimo di €. 20.000,00, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art.27 comma 2 del DPR 380/2001;

VISTO l'allegato schema di Regolamento , predisposto dall'Ufficio competente in data 06/06/2018, per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01, da comminare agli autori di illeciti edilizi, che stabilisce i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione *del* concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie, irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso in caso di accertata inottemperanza alla demolizione nei termini di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza;

CONSIDERATO CHE, pur se la suddetta norma è entrata in vigore in Sicilia a decorrere dal 19/08/2016 , rilevando il momento di "constatazione dell'inottemperanza", la sanzione va applicata anche se l'abuso è antecedente a tale data, purchè l'accertamento dell'inottemperanza sia successivo;

VISTO il D.P.R. n° 380/2001,



COMUNE DI BRONTE

VISTA la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

PROPONE

1. Di approvare il regolamento, redatto dall'Area Tecnica in data 06/06/2018 ed allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - D.P.R. 06/06/2001 n° 380, come recepito in Sicilia con la L.R. 10/08/2016 n° 16 e s.m.i.;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" voce "delibere di C.C.";
4. di dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio online e, dall'ufficio CED per la sezione "Amministrazione Trasparente".

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31, C. 4 BIS, DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA - D-P-R- 06/06/2001 N° 380.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come recepito dall'art.1 della L.R. 10/08/2016 n° 16, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Il Regolamento disciplina altresì le modalità per la rateizzazione delle sanzioni conseguenti a riscontrati illeciti in campo edilizio e paesaggistico.

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate:

- Opere non quantificabili in termini di volume e di superfici: € 2.000,00

- Interventi pertinenziali:

- Fino a 30 mq € 2.000,00
- Oltre 30 mq e fino a 50 mq € 3.000,00
- Oltre 50 mq € 5.000,00

- Interventi di nuova costruzione di carattere residenziale, commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico-ricettivo, ecc.:

- Fino a 100 mc € 3.500,00
- Oltre 100 mc e fino a 200 mc € 5.000,00
- Oltre 200 mc e fino a 350 mc € 7.000,00
- Oltre 350 mc e fino a 500 mc € 9.000,00
- Oltre 500 mc e fino a 1.000 mc € 12.000,00
- Oltre 1.000 mc € 20.000,00

In caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, la sanzione è sempre irrogata nella misura massima pari ad €. 20.000,00.

Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile.

Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto Amministrativo del Responsabile del Servizio Tecnico e successivamente notificato all'interessato.

E' previsto il pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica delle sanzioni pecuniarie irrogate con ordinanza per illeciti edilizi. In caso di inadempienza entro tale termine, il Comune procederà all'emissione e notifica di una Ordinanza di ingiunzione ed, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute, ai sensi dell'art. 43 del DPR n° 380/2001 e smi.

Art. 6 - Destinazione dei proventi

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

Art. 7 - Rateizzazioni

Entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica delle sanzioni pecuniarie irrogate, può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria oggetto del presente regolamento previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'impresa o dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione.

Per importi fino a 10.000 euro è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in un anno;

Per importi superiori a 10.000 euro è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in due anni.

Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata del 10% sull'importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base dagli interessi legali.


In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione della intera garanzia fidejussoria.

All'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della fidejussione, il Comune applicherà gli interessi legali sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, dal giorno in cui era dovuto l'importo, al giorno dell'ultima rata dovuta.

Art. 8 – Norme transitorie

Il presente regolamento va applicato anche agli abusi antecedenti al 19/08/2016, per i quali l'accertamento dell'inottemperanza sia successivo a tale data.

Bronte, 06/06/2018





COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

GALATI PIZZOLANTE ANTONINO

IL SEGRETARIO GENERALE

BARTORILLA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 09-08-2018 al 24-08-2018 senza opposizioni o reclami.

Bronte li,

IL CAPO DELLA I AREA
AFFARI GENERALI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il 30-07-2018:

[S] Perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2 - L.R. n. 44/91);

[] Perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L. R. 44/91)

Bronte li, 30-07-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.